



**CAMERA
PENALE**
DI BOLOGNA
Franco Bricola



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

LA SEPARAZIONE TRA MAGISTRATI D'ACCUSA E DI DECISIONE È IL DATO ESSENZIALE CHE CONNOTA ORDINAMENTI GIUDIZIARI DEMOCRATICO-LIBERALI E LI DISTINGUE DA QUELLI A ISPIRAZIONE AUTORITARIA.

(Dal Manifesto per la separazione delle carriere UCPI)

Il Direttivo della Camera Penale “Franco Bricola” di Bologna ritiene opportuno aprire un dibattito sereno e scevro da pregiudizi circa il disegno di legge costituzionale N. 4275 presentato in data 7 aprile 2011 alla Camera dei Deputati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Giustizia.

Per tale ragione, ed in prima battuta, abbiamo deciso di lasciare la parola ad autorevoli testimoni che nel corso degli anni hanno riflettuto circa la necessità di addivenire ad una riforma dell'Ordinamento Giurisdizionale, con particolare riferimento alla separazione delle carriere tra Giudice e Pubblico Ministero.

«Non sembra che si possa ragionevolmente negare che la separazione delle carriere sia uno strumento essenziale per assicurare la terzietà del giudice e la parità delle parti » (**Giulio Illuminati**, professore ordinario di Diritto processuale penale nell'Università di Bologna, citato in Gualtieri, in AA.VV., *Pubblico Ministero e riforma dell'ordinamento giudiziario*, Milano, 2006, p. 174);

«La comunanza di carriera favorisce l'impressione che il magistrato, il quale passa alle funzioni giudicanti dopo un pluriennale esercizio di quelle requirenti, porti con sé un

orientamento colpevolistico, che turba l'imparzialità del giudizio» (**Metello Scaparone**, professore ordinario f.r. di Diritto processuale penale nell'Università di Torino, citato in AA.VV., *Il Pubblico Ministero oggi*, Milano, 1994, p. 277);

«Sussiste, senza dubbio, in dipendenza dei rapporti di colleganza, il rischio di sospetti che possono nuocere all'immagine della magistratura» (**Carlo Federico Grosso**, avvocato e professore ordinario f.r. di Diritto penale nell'Università di Torino, citato in Gualtieri, in AA.VV., *Pubblico Ministero e riforma dell'ordinamento giudiziario*, Milano, 2006, p. 174).

«A lungo andare, un corpo unico di magistrati – che svolge funzioni giudicanti e requirenti – indebolisce la posizione del giudice perché, oltre ad accentuare la distanza della magistratura dalle altre professioni legali, impedisce alla logica triadica di dispiegare pienamente i suoi effetti. [...] Da questo punto di vista, il corpo unico è un ostacolo al pieno dispiego di questa logica, dato che introduce un legame organizzativo tra una parte e il giudice, un legame che non c'è fra il giudice e l'imputato, e così facendo sbilancia tutto il processo» (**Carlo Guarnieri**, professore ordinario di Organizzazione e comportamento giudiziario nell'Università di Bologna, in AA.VV., *Pubblico Ministero e riforma dell'ordinamento giudiziario*, Milano, 2006, p. 39 ss.).

«Una netta e definitiva separazione tra magistrati requirenti e giudicanti avrebbe, inoltre, il benefico effetto di fare chiarezza nelle percezioni e valutazioni dell'opinione pubblica, in quanto si spera, provocherebbe la cessazione del malvezzo di denominare giudici gli appartenenti agli uffici requirenti, contribuendo, in questo modo, a rendere maggiormente credibili e fondate, già quasi un giudizio di colpevolezza, quelle che invece sono e devono restare acquisizioni di una parte» (**Piero Gualtieri**, avvocato e professore ordinario f.r. nell'Università di Urbino "Carlo Bo", in AA.VV., *Pubblico Ministero e riforma dell'ordinamento giudiziario*, Milano, 2006, p. 174).

«La separatezza organizzativa tra i magistrati dell'accusa e della decisione ... necessaria perché questi non siano assimilabili ai primi: in tali termini va colta la questione, e non viceversa: è la cattiva moneta a scacciare la buona. [...] I magistrati d'accusa e di decisione non debbono essere allocati in una medesima organizzazione ordinamentale (e identificarsi in un medesimo sviluppo della carriera), quasi che, al di là di una distinzione "formale" tra accusa e decisione, si tratti di un'unica funzione o di due sotto-funzioni di una stessa funzione» (**Oreste Dominioni**, avvocato e professore ordinario di Diritto processuale penale nell'Università di Milano, in AA.VV., *Pubblico Ministero e riforma dell'ordinamento giudiziario*, Milano, 2006, p. 104).

*«Le saldature da sciogliere sono molte e tutte significative sul piano operativo e dei comportamenti: il comune reclutamento, il comune tirocinio, la formazione continua, la possibilità di passare da una funzione all'altra nel corso della carriera, lo svolgimento delle funzioni in comuni palazzi, un comune associazionismo anche sindacale, un comune sistema retributivo, la partecipazione come elettorato attivo e passivo all'elezione di un comune organo di autogoverno» (Giuseppe Di Federico, professore emerito di Ordinamento giudiziario, in AA.VV., *Il pubblico ministero oggi*, Milano, 1994, p. 274 ss.).*

«Un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa. Gli occorrono, quindi, esperienze, competenze, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire l'obiettivo. E nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere, come invece oggi è, una specie di paragiudice. Il giudice, in questo quadro, si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e Pm siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri. Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell'indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell'azione penale, desideroso di porre il Pm sotto il controllo dell'Esecutivo. È veramente singolare che si voglia confondere la differenziazione dei ruoli e la specializzazione del Pm con questioni istituzionali totalmente distinte» (Giovanni Falcone, Sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo, intervista al quotidiano "La Repubblica", 3 ottobre 1991).

«Per quanto riguarda il nuovo ordinamento giudiziario, per quanto riguarda la separazione delle carriere faccio una confessione, io inizialmente ero contrario, ero contrario un po' perché legato alle tradizioni, al proprio vivere, alla propria mentalità che si era via, via estrinsecato, al sacrificio di molti giudici, al sacrificio di molti magistrati, dei PM. Adesso ormai devo dirlo, ritengo che sia ineluttabile, non dico da oggi a domani ma ineluttabile, proprio ineluttabile. [...] il processo deve garantire il contraddittorio, deve essere un processo accusatorio e non più inquisitorio, parità di parti, terzietà del giudice. E terzietà del giudice ha convinto anche me. Questo argomento è l'argomento più forte, sì anche la parità tra le parti, ma soprattutto la terzietà. Come fa un giudice, come può essere veramente terzo un giudice che ha uno stretto legame di origine, anche di battaglie comuni, di precedenti, di maestri eccetera, quindi in buonissima fede, bellezza di sentimenti, a continuare a convivere avendo come parte, quando ci vuole la parità di parti. Quindi

terzietà vuol dire anche rispetto della parità di parte» (Giovanni Conso, professore emerito di Diritto processuale penale, già Guardasigilli e presidente della Corte costituzionale, intervento al Congresso dell'UCPI, Torino, 2009).

Condividendo e facendo nostre queste considerazioni, auspichiamo una rapida calendarizzazione del disegno di legge costituzionale ed un dibattito parlamentare costruttivo, trattandosi di tema che attiene alla più alta civiltà giuridica.

Si dispone la trasmissione al Presidente ed alla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, al Presidente del Consiglio delle Camere Penali Italiane, al Presidente della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente e ai componenti della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente ed ai componenti della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, al Presidente della Giunta distrettuale dell'Emilia Romagna dell'Associazione Nazionale Magistrati.

Il Direttivo della Camera Penale
"Franco Bricola" di Bologna

Avv. Elisabetta d'Errico

Avv. Gianluca Malavasi

Avv. Antonella Rimondi

Avv. Maria Grazia Tufariello

Avv. Giuseppe Cherubino

Avv. Filippo Giunchedi

Avv. Giovanni Sacchi Morsiani